



Comune di Giornico

# ORDINANZA MUNICIPALE concernente la riscossione delle imposte comunali, anno 2026

Il Municipio di Giornico, richiamati,

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- gli artt. 274 e segg. della Legge tributaria;
- il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026, del 19.11.2025 (stato 1° gennaio 2026);
- la Risoluzione municipale no. 64/10.02.2026,

decide:

## Art 1. **Rate e scadenza dell'imposta ordinaria**

- <sup>1</sup> La riscossione dell'imposta comunale ordinaria per l'anno fiscale 2026 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.
- <sup>2</sup> Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
- <sup>3</sup> I termini di pagamento per le singole rate d'imposta comunale sono fissati come segue:
  - I. rata di acconto 30 aprile 2026;
  - II. rata di acconto 30 giugno 2026;
  - III. rata di acconto 31 agosto 2026;
  - IV. rata a conguaglio a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio.
- <sup>4</sup> Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta può essere richiesto il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data indicata nell'intimazione.
- <sup>5</sup> Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 Legge tributaria.
- <sup>6</sup> Le imposte e gli interessi devono essere saldati nei trenta giorni successivi alla loro emissione.

**Art 2. Interessi remunerativi (artt. 241, 424 e 247 LT)**

- <sup>1</sup> Per l'anno civile 2026 sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della restituzione.
- <sup>2</sup> Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.
- <sup>3</sup> Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.
- <sup>4</sup> Gli interessi remunerativi fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.
- <sup>5</sup> Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.
- <sup>6</sup> I tassi d'interesse remunerativi si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2026.

**Art 3. Interessi di ritardo (art. 243 LT)**

- <sup>1</sup> Se l'ammontare delle imposte, delle spese e degli interessi non sono pagati nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.
- <sup>2</sup> Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento di imposte e di interessi, viene prelevata una tassa di CHF 50.00.
- <sup>3</sup> Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.
- <sup>4</sup> Gli interessi di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.
- <sup>5</sup> Il tasso d'interesse di ritardo si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2026. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**Art 4. Restituzioni e compensazioni**

- <sup>1</sup> I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi fino a CHF 200.00 possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente.
- <sup>2</sup> Gli importi non accreditati sulla partita fiscale del contribuente, salvo compensazione, sono interamente restituiti al contribuente.
- <sup>3</sup> Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**Art 5. Acconto equo**

Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito all'art. 3.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'articolo 2.

**Art 6. Spese**

Le spese per i versamenti, le restituzioni per imposte e interessi, così come le spese di ricerca bancaria e altre spese vive possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

**Art 7. Entrata in vigore**

- <sup>1</sup> La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 23 febbraio 2026 al 24 marzo 2026.
- <sup>2</sup> Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.
- <sup>3</sup> La presente Ordinanza sostituisce qualsiasi precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:		La Segretaria comunale
 Stefano Imelli		 Maria Teresa Citino